

Milano 18 marzo 2020

Nota ANED riassuntiva dei provvedimenti contenuti nel **Decreto-Legge 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Attenzione! La nota è un riepilogo che non rappresenta una interpretazione di quanto disposto nel decreto-legge cosiddetto Cura-Italia, ma semplicemente una esplicitazione di alcuni specifici contenuti. Nei prossimi giorni non mancheranno circolari ministeriali o dell'INPS che produrranno ulteriori approfondimenti tali da colmare eventuali residui di non chiarezza o di dubbi relativi a talune disposizioni.

Le annotazioni che seguono riguardano in generale lavoratrici e lavoratori trapiantati di tutti gli organi e tessuti e nefropatici cronici in terapia salvavita della dialisi.

PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92

L'articolo 24 prevede che i permessi retribuiti per lavoratori titolari della legge 104/92 disabili con connotazione di gravità riconosciuti tali in forza dell'art. 3 comma 3 della medesima, hanno diritto ad una estensione della loro durata. Vengono, infatti, incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. In questo modo, invece di giorni 6 (3+3) di permesso complessivi per marzo e aprile, se ne avranno a disposizione 18 (12+6) per effetto del provvedimento. L'insieme di questi permessi retribuiti è naturalmente coperto dall'INPS.

PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO PER LAVORATORI A CAUSA DEL COVID-19 PER TRAPIANTATI E MALATI NEFROPATICI CRONICI IN DIALISI

L'articolo 26 del D.L 17 marzo 2020 stabilisce alcune misure riguardanti i lavoratori costretti ad assentarsi dal lavoro a causa del COVID-19.

LAVORATORI IN QUARANTENA O SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA ATTIVA

Nel primo comma viene affrontata la situazione dei lavoratori privati in quarantena o sottoposti a sorveglianza attiva in base ai provvedimenti assunti dal Governo lo scorso 22 febbraio 2020, per i quali viene chiarito che il periodo di quarantena o la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva perché immunodepressi cui sono sottoposti per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico ed è escluso dal computo del periodo di comporto (cioè il periodo massimo di malattia stabilito dai contratti nazionali di lavoro, il cui superamento costituisce causa di estinzione del rapporto di lavoro).

Nel secondo comma viene disciplinato, invece, la situazione degli invalidi. La prima parte del comma è dedicata a tutti i lavoratori ai quali è stata riconosciuta la disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). In questa dizione sono ricompresi anche tutti i malati dializzati che hanno diritto a tale riconoscimento e che ne usufruiscono per la terapia salvavita della dialisi.

Nella seconda parte del comma, invece, si affronta - tra gli altri - la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori trapiantati immunodepressi, per i quali era stato indicato già con il **dpcm 4 marzo 2020 art. 2 comma 1b)**, la necessità di non allontanarsi dalla propria abitazione per evitare rischi di

contagio. In questa parte si indicano specificamente “i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”. Si tratta a buon titolo di tutte le persone invalide a seguito del trapianto per le quali è riconosciuta una invalidità civile minima del 60% e nella generalità dei casi la disabilità in base all’art. 3 comma 1 legge 104/92. Per l’insieme dei due gruppi di lavoratori è stabilito che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e per tale motivo dovrebbe essere sufficiente la semplice comunicazione al datore di lavoro.

Tuttavia, la dizione “**il periodo di assenza dal servizio prescritto “dalle competenti autorità sanitarie”, pur riferendosi esclusivamente alla certificazione dell’assenza** e non della patologia, ha lasciato qualche spazio all’incertezza applicativa che sta determinando confusione e problemi.

Per nostro conto riteniamo che allo stato attuale **debba essere il medico di base ad emettere il certificato per giustificare l’assenza dal lavoro nei confronti del datore di lavoro. Per tale adempimento il medico può ricorrere all’utilizzo del codice V07 già accettato dall’INPS per gli immunodepressi asintomatici in isolamento.** A tale proposito, risulta che in queste ultime ore alcune regioni hanno già provveduto a dare operatività alla norma nel senso sopra indicato.

In conclusione, verificheremo nei prossimi giorni, facendoci parte attiva, che questi importanti provvedimenti vengano **applicati senza intoppi**, consentendo a trapiantati e dializzati di assentarsi legittimamente dal lavoro, per sottrarsi dal rischio del contagio che doveva essere ed è l’unico obiettivo della parte di disciplina riguardante le assenze dal lavoro emanata con il decreto-legge e oggetto di questa nota.

Consulenza ANED